

Autorità Idrica Toscana
Servizio Articolazione Tariffaria e Agevolazioni

Relazione istruttoria

**Esiti erogazione del BONUS Idrico Integrativo anno 2024 e
conseguente proposta di ripartizione del Fondo per l'anno 2025
- Gestore Acquedotto del Fiora S.p.A. -
Conferenza Territoriale n. 6 "Ombrone"**

Marzo 2025

Premessa

Con Delibera di Assemblea AIT n. 12/2018 del 27 aprile 2018 e n. 13/2019 del 18 luglio 2019 è stato modificato il "Regolamento Regionale AIT per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII" che ha assunto il nome di "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo" e che disciplina le modalità di determinazione dell'agevolazione e gestione del Bonus Sociale Idrico Integrativo, gli obblighi di comunicazione di dati e informazioni concernenti l'erogazione del Bonus, le modalità di gestione, la rendicontazione dei Comuni e del Gestore e le verifiche da parte dell'Autorità Idrica Toscana, in sostanziale continuità con la regolamentazione previgente sulle agevolazioni tariffarie. Dal 2022 è entrata in vigore una nuova versione del Regolamento approvato con Deliberazione di Assemblea AIT n. 15 del 30 luglio 2021. Con Delibera di Assemblea AIT n. 4 del 1° marzo 2024 il regolamento è stato ulteriormente modificato a valere dalla procedura del Bonus Idrico Integrativo del 2024.

La presente relazione istruttoria illustra la rendicontazione relativa ai BONUS Integrativi relativi al 2024 nel territorio della CT 6 gestito da Acquedotto del Fiora S.p.A., ovvero l'individuazione degli aventi diritto e la determinazione dell'ammontare del BONUS Integrativo da parte dei Comuni, l'aderenza di tutta la procedura all'iter regolamentare e la proposta di ripartizione che ne discende per l'anno 2025, ai sensi degli art. 4 e 9, comma 2, del citato Regolamento Regionale.

Rendicontazione e assegnazione del Fondo 2024 da parte dei Comuni

L'attività di individuazione dei contributi alle cosiddette "utenze deboli" deve avvenire secondo le modalità e i tempi descritti dal "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo".

Il Gestore Acquedotto del Fiora S.p.A. ha ricevuto il flusso delle comunicazioni e delle certificazioni da parte di 52 Comuni (3 dei quali in forma associata) su 55 totali appartenenti alla CT 6.

C'è un solo caso di forma associata che ha gestito e rendicontato unitariamente il rispettivo fondo per una pluralità di Comuni, ovvero l'Unione Comuni montani Colline del Fiora per i Comuni di:

- a. Manciano,
- b. Pitigliano,
- c. Sorano.

Inoltre, il Comune di Colle Val d'Elsa insieme ai Comuni di San Gimignano (CT2) e Radicondoli (CT5) effettua il bando attraverso la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (FTSA).

Il Regolamento prevede una prima fase di consegna da parte dei Comuni al Gestore delle liste degli aventi diritto, entro la data del 30 giugno 2024 e per alcuni Comuni prorogata su specifica istanza motivata. Laddove non sia stato rispettato il termine, sarà di seguito e nel dettaglio illustrato.

Quasi tutti i Comuni della CT 6 (fanno eccezione i Comuni di Chiusdino e San Casciano dei Bagni) in forma singola o associata hanno applicato il Regolamento attraverso la pubblicazione di un Bando apposito ed hanno rendicontato, relativamente all'anno 2024.

Dall'analisi dei BONUS Integrativi assegnati da ciascun Comune emerge che:

- I Comune di Chiusdino, Semproniano e San Casciano dei Bagni non hanno rendicontato.
- I Comuni di Monticiano e Santa Fiora hanno rendicontato assegnazioni per importi inferiori al 25% del fondo annuale teorico.
- I Comuni di Radicofani, Roccalbegna e Trequanda hanno rendicontato assegnazioni per importi superiori al 25% ed inferiori al 50% del fondo annuale teorico.
- I Comuni di Castell'Azzara, Castiglione d'Orcia, Cetona, Montalcino e Monterotondo Marittimo hanno rendicontato assegnazioni per importi superiori al 50% ed inferiori al 75% del fondo annuale teorico.
- Tutti gli altri Comuni hanno rendicontato, in forma singola o associata, assegnazioni per importi pari o superiori al 75% del fondo annuale teorico.

Inoltre, in relazione al fondo totale disponibile nel 2024, che rappresenta una misura più appropriata dell'utilizzo rispetto alla complessiva disponibilità:

- I Comune di Chiusdino, Semproniano e San Casciano dei Bagni non hanno rendicontato.
- I Comuni di Monticiano e Santa Fiora hanno rendicontato assegnazioni per importi inferiori al 25% del fondo totale disponibile per l'anno 2024, comprensivo dei residui.
- I Comuni di Castell'Azzara, Castiglione d'Orcia, Cetona, Isola Del Giglio, Montalcino, Radicofani, Roccalbegna e Trequanda hanno rendicontato assegnazioni per importi superiori al 25% ed inferiori al 50% del fondo totale disponibile per l'anno 2024, comprensivo dei residui.
- I Comuni di Casole d'Elsa, Gaiole in Chianti, Magliano in Toscana, Monterotondo Marittimo, Pienza e Seggiano hanno rendicontato assegnazioni per importi superiori al 50% ed inferiori al 75% del fondo totale disponibile per l'anno 2024, comprensivo dei residui.
- Tutti gli altri Comuni (36 Comuni, di cui 3 in forma associata) hanno rendicontato assegnazioni per importi pari o superiori al 75% del fondo totale disponibile per l'anno 2024, comprensivo dei residui.

Valutazione della rendicontazione dei Comuni e dell'aderenza dei bandi al Regolamento

In generale è opportuno dare atto che la gran parte dei Comuni coinvolti nell'attività di sostegno alle cosiddette "utenze deboli", hanno agito sempre con crescente scrupolo ed efficacia operativa. Permangono 3 Comuni che non hanno trasmesso alcun soggetto beneficiario, tuttavia, è cresciuto il tasso di utilizzo del fondo disponibile. Vi è stata una complessiva adeguatezza allo spirito e alla lettera del Regolamento, rendicontando sia i criteri di individuazione utilizzati, sia gli importi assegnati, fatta eccezione per le segnalazioni che sono individuate nella presente Relazione.

È stata condotta un'analisi sulla rendicontazione arrivata per il tramite del gestore che ha messo in luce alcune "non conformità" che saranno anche oggetto di una modesta decurtazione/incremento del fondo 2025 da assegnare ai Comuni, ai sensi dell'art. 9,

comma 2, del Regolamento, in funzione dell'aderenza o meno, rispetto alla media, delle previsioni regolamentari. Tali "non conformità", indicate con un punto elenco, sono di seguito illustrate, per singolo Comune (Abbadia San Salvatore, Asciano, Capalbio, Colle di Val d'Elsa, Orbetello, Piancastagnaio e Trequanda). Nella presente analisi sono indicate anche alcune segnalazioni rivolte ai singoli Comuni, che non determinano conseguenze in termini di decurtazione/incremento del fondo 2025 ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento.

In generale sono presenti 11 UI intestati a persone fisiche uguali al beneficiario (1 Abbadia San Salvatore, 1 Colle Di Val d'Elsa, 2 Follonica, 1 Gaiole In Chianti, 1 Monte Argentario, 1 Murlo, 1 Rapolano Terme, 1 Scansano, 2 Siena) e 24 UI intestate a persone fisiche, comunque, diverse dal beneficiario (2 Castelnuovo Berardenga, 2 Colle di Val d'Elsa, 4 Follonica, 1 Monte Argentario, 1 Monteriggioni, 1 Orbetello, 1 San Quirico d'Orcia, 9 Siena, 3 Sovicille). Tuttavia, il gestore Acquedotto del Fiora in data 31/01/2025 ha comunicato con PEC (Prot. AIT 1856/25): *"Si specifica che gli utenti indiretti beneficiari di bonus integrativo possono essere collegati a utenze condominiali intestate a persone fisiche, Enti o Società. Queste ultime sono state controllate e risultano tutte a servizio di più unità immobiliari"*. È pertanto plausibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili possa anche coincidere con un componente di un nucleo familiare ivi residente. Tali aspetti non saranno dunque segnalati per singolo Comune.

Inoltre, nella colonna "spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato" ad eccezione dei Comuni di Massa Marittima e Siena, è stata eliminata la formula del calcolo, ma l'importo indicato è corretto.

Nella colonna "Intestazione Utente" sono presenti molte abbreviazioni di Condominio (Cond.) che sarebbe opportuno scrivere per esteso ("Condominio" seguito dalla ragione sociale dell'intestatario).

ABBADIA SAN SALVATORE

Presente un'anomalia:

- Data trasmissione al Gestore 2/07/2024. Data convalidata dal Gestore 24/07/2024. Consegnato con ritardo significativo.

Si segnala che non è stato utilizzato il file di Rendicontazione aggiornato al 2024.

ARCIDOSO

Data trasmissione al Gestore 4/06/2024. Data convalidata dal Gestore 4/06/2024.

Nessuna anomalia.

ASCIANO

Presente un'anomalia:

- Data trasmissione al Gestore 17/07/2024. Data convalidata dal Gestore 17/07/2024. Consegnato con ritardo significativo.

Si segnala che in due casi non c'è coincidenza tra indirizzo di residenza e di fornitura per mero errore di digitazione.

CAMPAGNATICO

Data trasmissione al Gestore 26/06/2024. Data convalidata dal Gestore 26/06/2024.

Nessuna anomalia.

CAPALBIO

Presente un'anomalia:

- Data trasmissione al Gestore 22/05/2024. Data convalidata dal Gestore 22/07/2024. Consegnato con ritardo significativo.

CASOLE D'ELSA I tranche

Data trasmissione al Gestore 25/06/2024. Data convalidata dal Gestore 25/06/2024.

Nessuna anomalia.

Si segnala che la "SOGLIA ISEE UTILIZZATA" era già stata inserita nelle celle B1 e C1 e quindi non è necessario inserire "20.000" anche nella cella D1.

Inoltre, in un caso non c'è coincidenza tra indirizzo di residenza e di fornitura per mero errore di digitazione.

CASOLE D'ELSA II tranche

Data trasmissione al Gestore 11/12/2024. Data convalidata dal Gestore 11/12/2024.

Nessuna anomalia.

Si segnala che la "SOGLIA ISEE UTILIZZATA" era già stata inserita nelle celle B1 e C1 e quindi non è necessario inserire "20.000" anche nella cella D1.

CASTEL DEL PIANO

Data trasmissione al Gestore 20/06/2024. Data convalidata dal Gestore 20/06/2024.

Nessuna anomalia.

CASTELL'AZZARA

Data trasmissione al Gestore 27/06/2024. Data convalidata dal Gestore 27/06/2024.

Nessuna anomalia.

Si segnala che nella "cella soglia ISEE utilizzata" sono presenti dei commenti: "€ 20.000,00 con figli a carico", si ricorda che occorre inserire solo il valore numerico senza aggiunta di parole, nel caso specifico "20.000".

CASTELLINA IN CHIANTI

Data trasmissione al Gestore 27/06/2024. Data convalidata dal Gestore 27/06/2024.

Nessuna anomalia.

CASTELNUOVO BERARDENGA

Data trasmissione al Gestore 28/06/2024. Data convalidata dal Gestore 28/06/2024.

Nessuna anomalia.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Data trasmissione al Gestore 11/06/2024. Data convalidata dal Gestore 11/06/2024.

Nessuna anomalia.

CASTIGLIONE D'ORCIA

Data trasmissione al Gestore 28/06/2024. Data convalidata dal Gestore 28/06/2024.

Nessuna anomalia.

CETONA

Data trasmissione al Gestore 1/07/2024. Data convalidata dal Gestore 1/07/2024.

Nessuna anomalia.

CHIUSDINO

Manca la rendicontazione

CINIGIANO

Data trasmissione al Gestore 20/06/2024. Data convalidata dal Gestore 20/06/2024.
Nessuna anomalia.

CIVITELLA PAGANICO

Data trasmissione al Gestore 26/06/2024. Data convalidata dal Gestore 26/06/2024.
Nessuna anomalia.

COLLE DI VAL D'ELSA (FTSA)

Presente un'anomalia:

- Data trasmissione al Gestore 11/07/2024. Data convalidata dal Gestore 12/07/2024. Consegnato con ritardo significativo.

Nessuna anomalia.

FOLLONICA

Data trasmissione al Gestore 28/06/2024. Data convalidata dal Gestore 28/06/2024.
Nessuna anomalia.

Si segnala che nella colonna Intestatario Utenza sono presenti due errori di digitazione
"CIND. VIA FRANCIA" e "OND. VIA LITORANEA 62/64".

GAIOLE IN CHIANTI

Data trasmissione al Gestore 20/06/2024. Data convalidata dal Gestore 20/06/2024.
Nessuna anomalia.

GAVORRANO

Data trasmissione al Gestore 4/07/2024. Data convalidata dal Gestore 4/07/2024.
Consegna in ritardo non significativo, entro i 10 giorni.
Nessuna anomalia.

GROSSETO

Data trasmissione al Gestore 20/06/2024. Data convalidata dal Gestore 20/06/2024.
Nessuna anomalia.

Si segnala che nella colonna ISEE del beneficiario manca la compilazione di una cella per un numero non significativo di UD.

ISOLA DEL GIGLIO

Data trasmissione al Gestore 20/06/2024. Data convalidata dal Gestore 20/06/2024.
Nessuna anomalia.

MAGLIANO IN TOSCANA

Data trasmissione al Gestore 27/06/2024. Data convalidata dal Gestore 27/06/2024.
Nessuna anomalia.

MASSA MARITTIMA

Data trasmissione al Gestore 25/06/2024. Data convalidata dal Gestore 25/06/2024.
Nessuna anomalia.

MONTALCINO

Data trasmissione al Gestore 3/06/2024. Data convalidata dal Gestore 3/06/2024.

Nessuna anomalia.

MONTE ARGENTARIO

Data trasmissione al Gestore 18/06/2024. Data convalidata dal Gestore 18/06/2024.

Nessuna anomalia.

Si segnala che in un caso non c'è coincidenza tra indirizzo di residenza e di fornitura per mero errore di digitazione.

MONTERIGGIONI

Data trasmissione al Gestore 29/06/2024. Data convalidata dal Gestore 29/06/2024.

Nessuna anomalia.

MONTERONI D'ARBIA

Data trasmissione al Gestore 4/07/2024. Data convalidata dal Gestore 4/07/2024.

Consegna in ritardo non significativo, entro i 10 giorni.

Nessuna anomalia.

MONTEROTONDO MARITTIMO

Data trasmissione al Gestore 25/06/2024. Data convalidata dal Gestore 25/06/2024.

Nessuna anomalia.

MONTICIANO

Data trasmissione al Gestore 19/06/2024. Data convalidata dal Gestore 19/06/2024.

Nessuna anomalia.

MONTIERI

Data trasmissione al Gestore 13/06/2024. Data convalidata dal Gestore 13/06/2024

Nessuna anomalia.

MURLO

Data trasmissione al Gestore 28/06/2024. Data convalidata dal Gestore 28/06/2024.

Nessuna anomalia.

ORBETELLO

Presente un'anomalia:

- Data trasmissione al Gestore 30/06/2024. Data convalidata dal Gestore 19/07/2024. Consegnato con ritardo significativo.

Si segnala che non è stato utilizzato il file di Rendicontazione aggiornato al 2024.

PIANCASTAGNAIO

Presente un'anomalia:

- Data trasmissione al Gestore 1/08/2024. Data convalidata dal Gestore 1/08/2024. Consegnato con ritardo significativo.

PIENZA

Data trasmissione al Gestore 28/06/2024. Data convalidata dal Gestore 3/07/2024.

Consegna in ritardo non significativo, entro i 10 giorni.

Nessuna anomalia.

RADDA IN CHIANTI I tranche

Data trasmissione al Gestore 27/06/2024. Data convalidata dal Gestore 27/06/2024.
Nessuna anomalia.

RADDA IN CHIANTI II tranche

Data trasmissione al Gestore 22/11/2024. Data convalidata dal Gestore 22/11/2024.
Nessuna anomalia.

RADICOFANI

Data trasmissione al Gestore 27/06/2024. Data convalidata dal Gestore 27/06/2024.
Nessuna anomalia.

RAPOLANO TERME

Data trasmissione al Gestore 14/06/2024. Data convalidata dal Gestore 20/06/2024.
Nessuna anomalia.
Si segnala che non è stato utilizzato il file di Rendicontazione aggiornato al 2024.

ROCCALBEGNA

Data trasmissione al Gestore 21/05/2024. Data convalidata dal Gestore 21/05/2024.
Nessuna anomalia.

ROCCASTRADA

Data trasmissione al Gestore 14/06/2024. Data convalidata dal Gestore 14/06/2024.
Nessuna anomalia.

SAN CASCIANO DEI BAGNI

Manca la rendicontazione.

SAN QUIRICO D'ORCIA

Data trasmissione al Gestore 27/06/2024. Data convalidata dal Gestore 28/06/2024.
Nessuna anomalia.

SANTA FIORA

Data trasmissione al Gestore 24/06/2024. Data convalidata dal Gestore 24/06/2024.
Nessuna anomalia.

SARTEANO

Data trasmissione al Gestore 28/06/2024. Data convalidata dal Gestore 28/06/2024.
Nessuna anomalia.
Si segnala che non è stato utilizzato il file di Rendicontazione aggiornato al 2024.

SCANSANO

Data trasmissione al Gestore 26/06/2024. Data convalidata dal Gestore 26/06/2024.
Nessuna anomalia.

SCARLINO

Data trasmissione al Gestore 25/06/2024. Data convalidata dal Gestore 25/06/2024.
Nessuna anomalia.

SEGGIANO I tranche

Data trasmissione al Gestore 20/06/2024. Data convalidata dal Gestore 20/06/2024.

Nessuna anomalia.

Si segnala che la "SOGLIA ISEE UTILIZZATA" era già stata inserita nelle celle B1 e quindi non è necessario inserire "15.000" anche nella cella e C1, D1, E1.

Nella colonna Comune è stata inserita la Provincia (GR).

SEGGIANO II tranche

Data trasmissione al Gestore 21/11/2024. Data convalidata dal Gestore 21/11/2024.

Nessuna anomalia.

Si segnala che la "SOGLIA ISEE UTILIZZATA" era già stata inserita nelle celle B1 e quindi non è necessario inserire "15.000" anche nella cella e C1, D1, E1.

Nella colonna Comune è stata inserita la Provincia (GR).

SEMPRONIANO

Manca la rendicontazione.

SIENA

Data trasmissione al Gestore 25/06/2025. Data convalidata dal Gestore 8/07/2024.

Consegna in ritardo non significativo, entro i 10 giorni.

Nessuna anomalia.

SOVICILLE

Data trasmissione al Gestore 27/06/2024. Data convalidata dal Gestore 27/06/2024.

Nessuna anomalia.

TREQUANDA

Presente un'anomalia:

- Data trasmissione al Gestore 19/06/2024. Data convalidata dal Gestore 18/07/2024. Consegnato con ritardo significativo.

UNIONE COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA (MANCIANO, PITIGLIANO, SORANO)

Data trasmissione al Gestore 21/06/2024. Data convalidata dal Gestore 24/06/2024.

Nessuna anomalia.

Si segnala che la "SOGLIA ISEE UTILIZZATA" era già stata inserita nelle celle B1 e quindi non è necessario inserire "20.000" anche nella cella e C1.

Si ricorda altresì che le disposizioni regolamentari prevedono che qualora un BONUS Integrativo sia erogato ad un beneficiario senza che questi abbia le caratteristiche indicate dal regolamento stesso, il BONUS Integrativo erogato a suo favore sarà a totale carico del Gestore e non del Fondo Integrativo (art.9, comma 3, lett. b).

Un'analisi puntuale dei Bandi ha fatto inoltre emergere una sempre crescente aderenza dei Bandi ai dettami regolamentari rispetto agli anni precedenti.

Vengono di seguito esposte nel dettaglio le anomalie riscontrate sui Bandi 2024 che saranno anche oggetto di lieve decurtazione/incremento del fondo 2025, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Regolamento, in funzione dell'aderenza o meno, rispetto alla media, alle previsioni regolamentari. Tali anomalie, indicate con un punto elenco, sono di seguito illustrate, per singolo Comune ed hanno riguardato solo il Comune di Trequanda. Nella presente analisi sono indicate anche numerose segnalazioni rivolte ai singoli Comuni, che non determinano conseguenze in termini di decurtazione/incremento del fondo 2025 ai

sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento. Pur non costituendo anomalie, permangono numerose segnalazioni (anche reiterate negli anni), a cui sarebbe opportuno attenersi da parte dei Comuni.

Tali segnalazioni, indicate con un numero elenco, sono di seguito illustrate, per singolo Comune.

COMUNE	ANOMALIE - Previsioni di Bando 2024 difforni dal Regolamento Regionale AIT - CT6
ABBADIA SAN SALVATORE	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. nella prima parte del bando è indicata la Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 15 del 30/07/2021 che non è più in vigore in quanto sostituita dalla Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 4 del 1/03/2024. Si chiede pertanto di aggiornare i riferimenti normativi; 2. anche quest'anno si torna a segnalare che all'art. 1 punto 3 del bando, si parla di <i>"Titolarità di fornitura idrica domestica residenziale individuale in utenze aggregate"</i>; la formulazione è impropria poiché nelle utenze aggregate (condominio) un singolo nucleo residente all'interno di un appartamento non è titolare della fornitura e dunque basta che ricorrano i requisiti previsti oltre nel bando: <i>"che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata."</i> Pertanto il punto 1 potrebbe essere così formulato: <i>"Fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es. condominiali), a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata."</i> Si invita il Comune a modificare nel senso indicato il Bando per l'annualità 2025; 3. poiché deve essere prevista la possibilità di autocertificare l'ISEE, non possono essere escluse le domande <i>"Prive dell'Attestazione ISEE o, in mancanza, della ricevuta di presentazione della DSU all'INPS"</i>, ma sarebbe meglio specificare che sono escluse le domande prive di attestazione o autocertificazione ISEE, come peraltro menzionato all'art. 6 del bando: <i>"Ai sensi degli artt.li 46 e 47 del DPR 445/00 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'Art. 1 del presente bando"</i>; 4. non è indicato che per le utenze indirette, in mancanza di attestazione dell'amministratore di condominio o

	dell'intestatario dell'utenza, il richiedente non sarà escluso dal beneficio, ma la spesa idrica lorda dell'anno solare precedente sarà stimata dal Gestore pari alla media annua di consumi per tale tipologia di utenza e l'erogazione del bonus, se spettante, non potrà avvenire tramite rimessa diretta ma solo tramite accredito in bolletta (art. 8 comma 3 Regolamento regionale AIT).
ARCIDOSO	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. nella prima parte del bando è presente un refuso: <i>"considerato altresì che con Delibera di Assemblea AIT n. 4 del 01/03/2024 è stato modificato il Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo e che lo stesso si applicherà a partire dalla procedura anno <u>2022</u>", mentre tale modifica è in vigore dall'anno 2024;</i> 2. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento.
ASCIANO	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. all'art 1 del bando è scritto: <i>"Si fa presente che devono presentare comunque la domanda, completa di tutti gli allegati di cui al successivo articolo 2 ad eccezione dell'ISEE, anche gli utenti diretti/indiretti ammessi al Bonus Idrico Nazionale o che siano titolari di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza alla data di pubblicazione del presente Bando."</i> Si invita il Comune ad eliminare tale previsione in quanto non più in vigore; 2. proseguendo all'art. 1, si prevede che <i>"Le attestazioni ISEE se non allegate alla domanda e se non trasmesse, nel frattempo dagli interessati ad integrazione della domanda, verranno direttamente acquisite negli archivi INPS dal Comune, successivamente alla scadenza del Bando"</i> tuttavia deve essere prevista la possibilità di autocertificare l'ISEE. Anche al fine di meglio coordinare il testo con l'art 2 il quale prevede che <i>"Le attestazioni ISEE se non allegate alla domanda e se non trasmesse, nel frattempo dagli interessati ad integrazione della domanda, verranno direttamente acquisite negli archivi INPS dal Comune"</i> 3. anche quest'anno si ribadisce che all'art. 5 tra le cause di cause di esclusione risulta <i>"copia di una bolletta dell'anno in corso, dalla quale si evinca il codice utente e la titolarità dell'utenza idrica"</i>, ma se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia di una bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può

	essere di difficile reperimento e pertanto non possono essere esclusi dal BII.
BUONCONVENTO	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. anche quest’anno si ribadisce che all’art. 1 punto 3 del bando è previsto: <i>“Essere titolare di fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es. condominiali), a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata”</i> “Titolarità di fornitura idrica domestica residenziale individuale in utenze aggregate”; la formulazione è impropria poiché nelle utenze aggregate (condominio) un singolo nucleo residente all’interno di un appartamento non è titolare della fornitura e dunque basta che ricorrano i requisiti previsti oltre nel bando: <i>“che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.”</i> Pertanto il punto 3 potrebbe essere così formulato: <i>“Fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es. condominiali), a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata”</i>. Si invita il Comune a modificare nel senso indicato il Bando per l’annualità 2025; 2. poiché deve essere prevista la possibilità di autocertificare l’ISEE, non possono essere escluse le domande <i>“Prive dell’Attestazione ISEE o, in mancanza, della ricevuta di presentazione della DSU all’INPS”</i>, ma sarebbe meglio specificare che sono escluse le domande prive di attestazione o autocertificazione ISEE, come peraltro menzionato all’art. 5 del bando: <i>“Ai sensi degli artt.li 46 e 47 del DPR 445/00 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'Art. 1 del presente bando”</i>.
CAMPAGNATICO	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. al pari dell’anno scorso all’art. 1 punto 2 del bando per le utenze indirette permane la definizione: <i>“titolarità di fornitura</i>

	<i>idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es: condominiali);” la formulazione è impropria poiché nelle utenze aggregate (condominio) un singolo nucleo residente all’interno di un appartamento non è titolare della fornitura e dunque basta che ricorrano i requisiti previsti oltre nel bando: “coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l’indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce.” Pertanto il bando potrebbe essere così formulato: “Fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es. condominiali), a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l’indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero riconducibilità dell’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente all’indirizzo di fornitura dell’utenza condominiale o aggregata”; si invita il Comune a modificare nel senso indicato il Bando per l’annualità 2025;</i> 2. nel bando deve essere prevista la possibilità di autocertificare l’ISEE; 3. nel Bando non è indicata la modalità di erogazione del B.I.I. per le Utenze Indirette in stato di morosità.
CAPALBIO	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. poiché deve essere prevista la possibilità di autocertificare l’ISEE, non possono essere escluse le domande come indicato all’art. 4 del bando: <i>“Devono essere allegati alla domanda, pena esclusione, i seguenti documenti: Attestazione ISEE in corso di validità oppure ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica”,</i> ma sarebbe meglio specificare che sono escluse le domande prive di attestazione o autocertificazione ISEE, come peraltro menzionato all’art. 6 del bando: <i>“Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione o in caso di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda e nei relativi allegati”;</i> 2. si ribadisce che nella seconda parte dell’art. 4, ove si richiede la trasmissione di documentazione ulteriore rispetto a quella obbligatoria ed a pena di esclusione, si deduce che in assenza di tale documentazione non ricorra l’esclusione. Pertanto, per quanto riguarda la copia dell’ultima bolletta condominiale o dell’intestatario dell’utenza e Dichiarazione rilasciata dall’Amministratore di condominio o dall’intestatario dell’utenza attestante la spesa annua, è opportuno indicarlo esplicitamente.
CASOLE D'ELSA	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.

	Si segnala tuttavia che: 1. nella prima parte del bando è indicata la Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 15 del 30/07/2021 che non è più in vigore in quanto sostituita dalla Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 4 del 1/03/2024. Inoltre, il Decreto del Commissario dell'Autorità Idrica Toscana n. 2 del 12 gennaio 2012 non è più in vigore, mentre il Decreto del Direttore dell'Autorità Idrica Toscana a cui far riferimento per l'anno 2024 è il n. 35 del 28/03/2024. Si chiede pertanto di aggiornare i riferimenti normativi; 2. all'art. 1 del bando è presente un refuso relativo all'anno di riferimento: <i>"Qualora anche in quest' ultimo caso le risorse assegnate non fossero sufficienti, il rimborso sarà erogato nella misura minima del 33% della spesa per il consumo idrico <u>2022</u> rispettando l'ordine della graduatoria fino ad esaurimento risorse"</i> Si tratta invece della spesa idrica dell'anno 2023. 3. all'art. 1 comma 4 del bando è scritto: <i>"Previo presentazione di specifica domanda di bonus integrativo, in sostituzione della presentazione ISEE, gli utenti diretti e indiretti possono dichiarare di essere titolari di Reddito/ Pensione di Cittadinanza, come stabilito dal Regolamento AIT."</i> Si invita il Comune ad eliminare tale previsione in quanto non più in vigore; 4. nel bando deve essere prevista la possibilità di autocertificare l'ISEE.
CASTEL DEL PIANO	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. all'art. 8 comma 4 del bando tra i motivi di esclusione è previsto che siano rifiutate le domande <i>"prive della documentazione indicata all'articolo 3 del presente Bando, ad eccezione delle <u>utenze dirette</u> in quanto l'assenza della dichiarazione dell' Amministratore di condominio in termini regolamentari (art. 7 comma 5) non prevede l'esclusione, piuttosto la sola possibilità di erogazione in bolletta del beneficio"</i>. È presente un refuso in quanto l'eccezione sopra indicata non riguarda le Utenze Dirette (le quali non dispongono di una dichiarazione dell'amministratore e dunque possono avere erogazione diretta o indiretta tramite bolletta) bensì le Utenze Indirette a favore delle quali, nel caso di assenza della dichiarazione dell'amministratore di condominio o nel caso in cui tale attestazione certifichi la morosità dell'utente indiretto nei confronti del condominio, allora è possibile solo l'erogazione in bolletta del beneficio; 2. nel bando deve essere prevista la possibilità di autocertificare l'ISEE.
CASTELL'AZZARA	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici

	riportati oltre. Si segnala tuttavia che 1. sarebbe meglio inserire la possibilità di autocertificare l'ISEE anche all'art. 2 comma 1 del bando; 2. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento; 3. non è indicato che per le utenze indirette, in mancanza di attestazione dell'amministratore di condominio o dell'intestatario dell'utenza, il richiedente non sarà escluso dal beneficio, ma la spesa idrica lorda dell'anno solare precedente sarà stimata dal Gestore pari alla media annua di consumi per tale tipologia di utenza e l'erogazione del bonus, se spettante, non potrà avvenire tramite rimessa diretta ma solo tramite accredito in bolletta (art. 8 comma 3 regolamento regionale AIT).
CASTELLINA IN CHIANTI	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.
CASTELNUOVO BERARDENGA	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che poiché deve essere prevista la possibilità di autocertificare l'ISEE, non possono essere escluse le domande "prive dell'attestazione ISEE" (art. 6 punto 5 del bando), ma sarebbe meglio specificare che sono escluse le domande prive di attestazione o autocertificazione ISEE, come peraltro menzionato all'art. 5 "Ai sensi degli artt.li 46 e 47 del DPR 445/00 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'Art. 1 del presente bando." Si suggerisce di specificare la possibilità di autocertificare l'ISEE anche all'art. 2 comma 1.
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT che dà luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. all'art. 3 del bando è presente un refuso "Per il calcolo dell'agevolazione del <u>2023</u> (01.01.2023/31.12.2023), dalla spesa idrica al lordo di eventuali contributi assegnati in tale anno verrà detratto il Bonus Nazionale", in quanto l'agevolazione è relativa all'anno 2024 anziché 2023, mentre la spesa idrica lorda fa riferimento all'anno 2023; 2. proseguendo all'art. 3 del bando suggeriamo di inserire "calcolato" dopo la parola "Nazionale", come di seguito correttamente riportato; 3. si suggerisce di inserire la possibilità di autocertificare l'ISEE

	all'art. 6 del bando, come previsto all'art. 9.
CASTIGLIONE D'ORCIA	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.
CETONA	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT che danno luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia: 1. poiché deve essere prevista la possibilità di autocertificare l'ISEE, non possono essere escluse le domande <i>"prive di certificazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità"</i> (art. 6 del bando), ma sarebbe meglio specificare che sono escluse le domande prive di attestazione o autocertificazione ISEE, come peraltro menzionato all'art. 8 del bando: <i>"Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 e dell'art. 6 comma 3 del DPCM n. 221/1999 l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive avvalendosi."</i> Si suggerisce di specificare la possibilità di autocertificare l'ISEE anche all'art 2 comma 3; 2. all'art. 2 del bando è richiesto di allegare <i>"copia delle fatture [...] dell'utenza idrica"</i>; ma se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento; 3. il Bando prevede che il Bonus sarà diminuito dell'importo del bonus sociale idrico nazionale, mentre la corretta dizione è <i>"il Bonus sarà diminuito dell'importo del bonus sociale idrico nazionale <u>calcolato</u>"</i>, come previsto dal Regolamento regionale AIT art. 7, comma 3.
CHIUSDINO	Bando non effettuato.
CINIGIANO	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. al pari dell'anno scorso e dell'anno precedente, all'art. 1 punto 2 del bando, si parla di <i>"Titolarità di fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es: condominiali)"</i> pur essendo stato dettagliato correttamente nel resto dell'articolo. Si suggerisce di trasformare il secondo punto elenco in un paragrafo a sé stante (unendolo al punto 4) al fine di distinguere chiaramente i requisiti di ammissibilità delle Utenze Dirette da quelle delle Utenze Indirette; 2. all'art 1 punto 6 è scritto <i>"in luogo di presentazione dell'ISEE, gli utenti diretti/indiretti possono presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiarano di essere titolari di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza."</i> Si invita il

	Comune ad eliminare tale previsione in quanto non più in vigore; 3. si suggerisce di inserire la possibilità di autocertificare l'ISEE all'art. 2 del bando; 4. all'art. 4 del bando si suggerisce di eliminare <i>“diminuita dell'importo massimo del Bonus sociale Idrico Nazionale”</i> in quanto la frase contiene una ripetizione: <i>“L'agevolazione non può eccedere il valore della spesa idrica relativa all'anno solare precedente, diminuita dell'importo massimo del Bonus sociale Idrico Nazionale, al lordo di eventuali contributi assegnati in tale anno ed al netto del bonus nazionale calcolato.”</i> 5. anche quest'anno nel Bando non è indicata la modalità di erogazione del B.I.I.
CIVITELLA-PAGANICO	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. all'art. 1 punto 6 del bando è scritto <i>“in luogo di presentazione dell'ISEE, gli utenti diretti/indiretti possono presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiarano di essere titolari di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.”</i> Si invita il Comune ad eliminare tale previsione in quanto non più in vigore; 2. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento; 3. si suggerisce di inserire la possibilità di autocertificare l'ISEE all'art. 3 del bando; 4. non è indicato che per le utenze indirette, in mancanza di attestazione dell'amministratore di condominio o dell'intestatario dell'utenza, il richiedente non sarà escluso dal beneficio, ma la spesa idrica lorda dell'anno solare precedente sarà stimata dal Gestore pari alla media annua di consumi per tale tipologia di utenza e l'erogazione del bonus, se spettante, non potrà avvenire tramite rimessa diretta ma solo tramite accredito in bolletta (art. 8 comma 3 regolamento regionale AIT); 5. all'art 4 del bando è indicata la Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 15 del 30/07/2021 che non è più in vigore in quanto sostituita dalla Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 4 del 1/03/2024. Si chiede pertanto di aggiornare i riferimenti normativi.
COLLE DI VAL D'ELSA (FTSA)	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT che danno luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che nel bando:

	1. all'art. 2 "Requisiti" è scritto: <i>"Prevvia presentazione di specifica domanda di BONUS Integrativo, invece della presentazione dell'ISEE, gli utenti diretti/indiretti possono dichiarare di essere titolari di Reddito Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza"</i>. Si invita il Comune ad eliminare tale previsione in quanto non più in vigore; 2. nel seguente capoverso occorre eliminare "indiretti": <i>Agli utenti diretti/indiretti ammessi che intendono presentare domanda per essere ammessi al Bonus sociale idrico integrativo è richiesto che siano intestatari dell'utenza per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE e che sia garantita la coincidenza: della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto; del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE;</i> 3. la seguente indicazione è ripetuta due volte: <i>"Nel caso di utenti indiretti, il Bonus sociale idrico integrativo è riconosciuto a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata";</i> 4. sempre all'art 2 del bando non è specificato quanto indicato all'art 8 comma 5 del Regolamento AIT <i>"qualora l'amministratore di condominio o dell'intestatario dell'utenza non fornisca la predetta attestazione, il richiedente non sarà escluso dal beneficio, la spesa idrica lorda dell'anno solare precedente sarà stimata dal Gestore pari alla media annua di consumi per tale tipologia di utenza e l'erogazione del Bonus, in coerenza con l'art. 8, comma 3, non potrà avvenire tramite rimessa diretta, ma solo tramite accredito in bolletta."</i>; 5. l'art. 6 del Bando cita <i>"Si ricorda che in caso di utenze condominiali o aggregate si dovrà produrre anche la dichiarazione di cui al modello B dell'amministratore di condominio/<u>proprietario</u> relativa all'importo di pagamento annuo per il consumo idrico del richiedente."</i> Come già suggerito lo scorso anno si ritiene preferibile eliminare la parola <i>"proprietario"</i> che rende poco chiara tale disposizione.
FOLLONICA	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. all'art. 1 del bando è scritto: <i>"Prevvia presentazione della domanda di Bonus Sociale Idrico Integrativo, in vece della presentazione dell'Attestazione ISEE, gli utenti diretti/indiretti possono dichiarare essere titolari di Reddito Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza"</i>. Si invita il Comune ad eliminare tale previsione in quanto non più in vigore; 2. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede

	copia della bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento; 3. si suggerisce di inserire la possibilità di autocertificare l'ISEE all'art. 3 del bando.
GAIOLE IN CHIANTI	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. al pari dell'anno scorso (e del precedente), all'art. 1 punto 3 del bando, si parla di <i>"Titolarità di fornitura idrica domestica residenziale individuale in utenze aggregate"</i>; la formulazione è impropria poiché nelle utenze aggregate (condominio) un singolo nucleo residente all'interno di un appartamento non è titolare della fornitura e dunque basta che ricorrano i requisiti previsti oltre nel bando: <i>"che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata."</i> Pertanto il punto 3 potrebbe essere così formulato: <i>"Fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es. condominiali), a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata"</i>. Si invita il Comune a modificare nel senso indicato il Bando per l'annualità 2025; 2. poiché deve essere prevista la possibilità di autocertificare l'ISEE, non possono essere escluse le domande <i>"prive dell'Attestazione ISEE o, in mancanza, della ricevuta di presentazione della DSU all'INPS"</i> (art. 6 del Bando), ma sarebbe meglio specificare che sono escluse le domande prive di attestazione o autocertificazione ISEE, come peraltro menzionato all'art. 5 del bando: <i>"Ai sensi degli artt.li 46 e 47 del DPR 445/00 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti <u>dall'Art. 1 del presente bando</u>"</i>.
GAVORRANO	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. nella prima parte ed all'art. 11 del bando è indicata la Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 15 del 30/07/2021 che non è più in vigore in quanto sostituita dalla Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 4 del 1/03/2024. Si chiede pertanto di aggiornare i riferimenti normativi;

	2. si suggerisce di inserire la possibilità di autocertificare l'ISEE all'art. 3 del bando; 3. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento. Si invita inoltre il Comune a precisare che la richiesta di copia di una bolletta, è finalizzata alla chiara individuazione dell'utenza.; 4. all'art. 4 del bando è presente un refuso <i>"Il Comune di Gavorrano provvederà ad assegnare il Bonus Sociale Idrico Integrativo ai soggetti richiedenti aventi diritto nei limiti della disponibilità economica assegnata all'Ente con Decreto dell'A.I.T. n. 42/2022"</i>, ma come riportato correttamente nella prima parte del bando, il Decreto del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana di riferimento per quest'anno è il n. 35/2024; 5. ancora all'art. 4 del bando tra le modalità di erogazione dell'agevolazione tariffaria per le Utenze Indirette non è prevista, nel caso di mancanza di presentazione della dichiarazione dell'amministratore di condominio, la sola possibilità di erogazione del beneficio in bolletta.
GROSSETO	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si suggerisce di inserire la possibilità di autocertificare l'ISEE all'art. 4 del bando.
ISOLA DEL GIGLIO	Non si riscontrano anomalia del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. nella prima parte del bando è indicata la Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 15 del 30/07/2021 che non è più in vigore in quanto sostituita dalla Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 4 del 1/03/2024. Si chiede pertanto di aggiornare i riferimenti normativi; 2. all'art. 1 del bando è scritto: <i>"Gli utenti diretti/indiretti, titolari di Reddito Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza sono automaticamente ammessi al Bonus sociale Idrico Integrativo. La domanda dovrà comunque essere presentata al Comune e sottoscritta da un componente dello stato di famiglia anagrafico."</i> Si invita il Comune ad eliminare tale previsione e quanto indicato in merito all'art. 7 del bando, in quanto non più in vigore; 3. poiché deve essere prevista la possibilità di autocertificare l'ISEE, non possono essere escluse le domande come indicato all'art. 7 del bando: <i>"Devono essere allegati alla domanda, pena esclusione, i seguenti documenti: Attestazione ISEE in corso di validità o ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica"</i>, ma sarebbe meglio specificare che sono escluse le

	domande prive di attestazione o autocertificazione ISEE, come peraltro menzionato all'art. 9 del bando <i>"Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione o in caso di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda e nei relativi allegati."</i>
MAGLIANO IN TOSCANA	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT che danno luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.
MANCIANO (UCMCF)	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che nella prima parte del bando è indicata la Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 15/2021 del 30/07/2021 che non è più in vigore in quanto sostituita dalla Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 4 del 1/03/2024. Si chiede pertanto di aggiornare i riferimenti normativi.
MASSA MARITTIMA	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. sarebbe meglio inserire la possibilità di autocertificare l'ISEE all'art. 3 del bando; 2. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento. Si invita inoltre il Comune a precisare che la richiesta di copia di una bolletta, è finalizzata alla chiara individuazione dell'utenza.
MONTALCINO	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. nella prima parte del bando è indicata la Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 15/2021 del 30/07/2021 che non è più in vigore in quanto sostituita dalla Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 4 del 1/03/2024. Si chiede pertanto di aggiornare i riferimenti normativi; 2. sarebbe meglio inserire la possibilità di autocertificare l'ISEE anche all'art. 2 del bando; 3. all'art. 5 del bando tra le modalità di erogazione dell'agevolazione tariffaria per le Utenze Indirette non è prevista, nel caso di mancanza di presentazione della dichiarazione dell'amministratore di condominio, la sola possibilità di erogazione del beneficio in bolletta.

MONTE ARGENTARIO	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT che danno luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si suggerisce di specificare la possibilità di autocertificare l’ISEE anche all’art. 7 del bando.
MONTERIGGIONI	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. all’art. 1 punto 2 del bando occorre specificare che il requisito <i>"Titolarità di fornitura domestica residenziale da parte di almeno uno dei componenti il nucleo ISEE corrispondente all'indirizzo di fornitura previsto nel contratto"</i> si riferisce alle utenze dirette; 2. sarebbe meglio inserire la possibilità di autocertificare l’ISEE anche all’art. 2 del bando; 3. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l’individuazione dell’utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento. Si invita inoltre il Comune a precisare che la richiesta di copia di una bolletta, è finalizzata alla chiara individuazione dell’utenza; 4. all’art. 3 del bando è indicata la Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 15/2021 del 30/07/2021 che non è più in vigore in quanto sostituita dalla Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 4 del 1/03/2024 (come correttamente citata nella prima parte del bando). Si chiede pertanto di aggiornare i riferimenti normativi; 5. l’art. 4 del Bando prevede che il Bonus sarà diminuito dell'importo del bonus sociale idrico nazionale, mentre la corretta dizione è “il Bonus sarà diminuito dell'importo del bonus sociale idrico nazionale <u>calcolato</u>”, come previsto dal Regolamento regionale AIT art. 7, comma 3.
MONTERONI D'ARBIA	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. anche nel bando 2024 che all’art. 1 punto 3 del bando, si parla di <i>“Titolarità di fornitura idrica domestica residenziale individuale in utenze aggregate”</i>; la formulazione è impropria poiché nelle utenze aggregate (condominio) un singolo nucleo residente all’interno di un appartamento non è titolare della fornitura e dunque basta che ricorrano i requisiti previsti oltre nel bando: <i>“che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile</i>

	<i>all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.”</i> Pertanto il punto 3 potrebbe essere così formulato: <i>“Fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es. condominiali), a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata”</i>. Si invita il Comune a modificare nel senso indicato il Bando per l'annualità 2025; 2. poiché deve essere prevista la possibilità di autocertificare l'ISEE, non possono essere escluse le domande come indicato all'art. 6 del bando <i>“Motivi di esclusione delle domande. Saranno escluse senza possibilità di riammissione le domande: Domande con allegate attestazioni ISEE riportanti omissioni e difformità; Prive dell'Attestazione ISEE o, in mancanza, della ricevuta di presentazione della DSU all'INPS”</i>, ma sarebbe meglio specificare che sono escluse le domande prive di attestazione o autocertificazione ISEE, come peraltro menzionato all'art. 5 del bando: <i>“Ai sensi degli artt.li 46 e 47 del DPR 445/00 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'Art. 1 del presente bando”</i>.
MONTEROTONDO MARITTIMO	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. sarebbe meglio inserire la possibilità di autocertificare l'ISEE anche all'art. 3 del bando; 2. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento. Si invita inoltre il Comune a precisare che la richiesta di copia di una bolletta, è finalizzata alla chiara individuazione dell'utenza.
MONTICIANO	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. anche nel Bando di quest'anno all'art. 1 punto 3, si parla di <i>“Titolarità di fornitura idrica domestica residenziale individuale in utenze aggregate”</i>; la formulazione è impropria poiché nelle utenze aggregate (condominio) un singolo nucleo residente all'interno di un appartamento non è titolare della fornitura e dunque basta che ricorrano i requisiti previsti oltre nel bando: <i>“che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile</i>

	<i>all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata."</i> Pertanto il punto 3 potrebbe essere così formulato: <i>"Fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es. condominiali), a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata."</i> Si invita il Comune a modificare nel senso indicato il Bando per l'annualità 2025; 2. poiché deve essere prevista la possibilità di autocertificare l'ISEE, non possono essere escluse le domande come indicato all'art. 6 del bando <i>"Motivi di esclusione delle domande. Prive dell'Attestazione ISEE o, in mancanza, della ricevuta di presentazione della DSU all'INPS"</i>, ma sarebbe meglio specificare che sono escluse le domande prive di attestazione o autocertificazione ISEE, come peraltro menzionato all'art. 5 del bando: <i>"Ai sensi degli artt.li 46 e 47 del DPR 445/00 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'Art. 1 del presente bando"</i>. Si suggerisce di specificare la possibilità di autocertificare l'ISEE anche all'art 2 comma 1.
MONTIERI	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. sarebbe meglio inserire la possibilità di autocertificare l'ISEE anche all'art. 3 del bando; 2. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento. Si invita inoltre il Comune a precisare che la richiesta di copia di una bolletta, è finalizzata alla chiara individuazione dell'utenza.
MURLO	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. anche nel bando 2024 nel Bando anche quest'anno all'art. 1 punto 4, si parla di <i>"Titolarità di fornitura idrica domestica residenziale individuale in utenze aggregate"</i>; la formulazione è impropria poiché nelle utenze aggregate (condominio) un singolo nucleo residente all'interno di un appartamento non è titolare della fornitura e dunque basta che ricorrano i requisiti previsti oltre nel bando: <i>"che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza"</i>

	<i>condominiale o aggregata.” Pertanto il punto 4 potrebbe essere così formulato: “Fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es. condominiali), a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata”. Si invita il Comune a modificare nel senso indicato il Bando per l'annualità 2025;</i> 2. <i>poiché deve essere prevista la possibilità di autocertificare l'ISEE, non possono essere escluse le domande come indicato all'art. 7 comma 5 del bando “Motivi di esclusione delle domande. Prive dell'Attestazione ISEE o, in mancanza, della ricevuta di presentazione della DSU all'INPS”, ma sarebbe meglio specificare che sono escluse le domande prive di attestazione o autocertificazione ISEE, come peraltro menzionato all'art. 6 del bando: “Ai sensi degli artt.li 46 e 47 del DPR 445/00 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'Art. 1 del presente bando”. Si suggerisce di specificare la possibilità di autocertificare l'ISEE anche all'art. 2 del bando;</i> 3. <i>se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento. Si invita inoltre il Comune a precisare che la richiesta di copia di una bolletta, è finalizzata alla chiara individuazione dell'utenza;</i> 4. <i>all'art. 10 del bando non è indicata la modalità di erogazione del bonus nel caso di utente indiretto moroso o in mancanza della dichiarazione dell'amministratore di condominio.</i>
ORBETELLO	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. occorre specificare anche all'art. 3 del bando che la spesa idrica lorda verrà decurtata dell'importo del Bonus Sociale Idrico Nazionale calcolato; 2. si suggerisce di specificare la possibilità di autocertificare l'ISEE all'art. 4 del bando.
PIANCASTAGNAIO	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. nell'art. 3 del bando è scritto: “L'entità del contributo pro-capite e la gestione del fondo di solidarietà, sono stabiliti dal <u>Regolamento sopra citato</u>, secondo le norme contenute nel Regolamento regionale AIT per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale il S.I.I., approvato con deliberazione dell'Assemblea AIT n° 15 del 30

	<i>luglio 2021"</i>; non è chiaro a quale <i>Regolamento sopra citato</i> ci si riferisca; 2. all'art. 3 del bando è indicata la Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 15/2021 del 30/07/2021 che non è più in vigore in quanto sostituita dalla Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 4 del 1/03/2024. Anche gli altri Regolamenti citati all'art. 8 non sono più in vigore. Si chiede pertanto di aggiornare i riferimenti normativi.
PIENZA	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. occorre trasformare il terzo punto elenco dell'art. 1 comma C in un paragrafo a sé stante al fine di distinguere chiaramente i requisiti di ammissibilità delle Utenze Dirette da quelle delle Utenze Indirette; 2. all'art. 1 del bando è scritto: <i>"Previo presentazione di specifica domanda di BONUS Integrativo, invece della presentazione dell'ISEE, gli utenti diretti/indiretti possono dichiarare di essere i titolari di Reddito Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza."</i> Si invita il Comune ad eliminare tale previsione in quanto non più in vigore; 3. all'art 2 è presente un refuso: <i>"Istanza Agevolazioni Tariffarie Servizio Idrico <u>2023</u>"</i> invece di 2024; 4. all'art. 4 del bando tra le modalità di erogazione dell'agevolazione tariffaria per le Utenze Indirette non è prevista, nel caso di mancanza di presentazione della dichiarazione dell'amministratore di condominio, la sola possibilità di erogazione del beneficio in bolletta.
PITIGLIANO (UCMCF)	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che nella prima parte del bando è indicata la Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 15/2021 del 30/07/2021 che non è più in vigore in quanto sostituita dalla Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 4 del 1/03/2024. Si chiede pertanto di aggiornare i riferimenti normativi.
RADDA IN CHIANTI	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si suggerisce tuttavia di specificare che la copia della fattura è richiesta per l'individuazione dell'utenza diretta.
RADICOFANI	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che all'art. 3 del bando: <i>"Laddove l'utente sia</i>

	<u>ricompreso in una utenza condominiale/aggregata e pertanto non sia possibile dedurre l'importo indicato direttamente all'utente segnalato, il gestore erogherà l'importo mediante accredito in bolletta, rendendo edotto, se del caso, l'Amministratore di condominio affinché il beneficiario possa usufruire effettivamente dell'agevolazione nel suo pagamento futuro della quota condominiale relativa al servizio idrico”, si suggerisce di eliminare “e pertanto non sia possibile dedurre l'importo indicato direttamente all'utente segnalato” perché tale periodo non è chiaro ed è superfluo.</u>
RAPOLANO TERME	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. nel Bando anche nel 2024 quest’anno all’art. 1 punto 3, si parla di <i>“Titolarità di fornitura idrica domestica residenziale individuale in utenze aggregate”</i>; la formulazione è impropria poiché nelle utenze aggregate (condominio) un singolo nucleo residente all’interno di un appartamento non è titolare della fornitura e dunque basta che ricorrano i requisiti previsti oltre nel bando: <i>“che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.”</i> Pertanto il punto 3 potrebbe essere così formulato: <i>“Fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es. condominiali), a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata”</i>. Si invita il Comune a modificare nel senso indicato il Bando per l’annualità 2025; 2. all’art 1 del bando è scritto: <i>“Si fa presente che devono presentare comunque la domanda, completa di tutti gli allegati di cui al successivo articolo 2 ad eccezione dell’ISEE, anche gli utenti diretti/indiretti ammessi al Bonus Idrico Nazionale o che siano titolari di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza alla data di pubblicazione del presente Bando”</i>. Si invita il Comune ad eliminare tale previsione in quanto non più in vigore; 3. non possono essere escluse le domande prive di attestazione ISEE, ma deve essere prevista la possibilità di autocertificazione. In considerazione del fatto che l’art. 5 del bando recita <i>“Ai sensi degli artt.li 46 e 47 del DPR 445/00 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall' Art. 1 del presente bando”</i>, abbiamo ritenuto che la previsione dell’art. 6 comma 5 contenuta nel bando <i>“saranno escluse senza possibilità di riammissione le domande prive dell’Attestazione ISEE o, in mancanza, della ricevuta di presentazione della DSU all’INPS”</i> non vada considerata una non conformità; tuttavia si consiglia

	di indicare tra le cause di esclusione della domanda presentata “la mancanza di attestazione o autocertificazione ISEE”.
ROCCALBEGNA	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. Si segnala tuttavia che nella prima parte ed all’art. 6 del bando è indicata la Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 15/2021 del 30/07/2021 che non è più in vigore in quanto sostituita dalla Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 4 del 1/03/2024. Si chiede pertanto di aggiornare i riferimenti normativi. 2. all’art. 6 del bando tra le modalità di erogazione dell’agevolazione tariffaria per le Utenze Indirette non è prevista, nel caso di mancanza di presentazione della dichiarazione dell’amministratore di condominio, la sola possibilità di erogazione del beneficio in bolletta.
ROCCASTRADA	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT che danno luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala inoltre che: 1. nel Bando anche quest’anno all’art. 1 comma C, si parla di <i>“Titolarità di fornitura idrica domestica residenziale individuale in utenze aggregate”</i>; la formulazione è impropria poiché nelle utenze aggregate (condominio) un singolo nucleo residente all’interno di un appartamento non è titolare della fornitura e dunque basta che ricorrano i requisiti previsti oltre nel bando: <i>“che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l’indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza condominiale o aggregata.”</i> Pertanto il comma C potrebbe essere così formulato: <i>“Fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es. condominiali), a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l’indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza condominiale o aggregata”</i>. Si invita il Comune a modificare nel senso indicato il Bando per l’annualità 2025; 2. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della fattura per l’individuazione dell’utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento e non può essere motivo di esclusione; 3. non possono essere escluse le domande prive di attestazione ISEE, ma deve essere prevista la possibilità di

	autocertificazione. In considerazione del fatto che l'art. 6 del bando recita <i>"Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta al Comune di Roccastrada procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive."</i>, abbiamo ritenuto che la previsione dell'art. 3 contenuta nel bando <i>"Saranno altresì escluse dal beneficio le domande prive della regolare attestazione ISEE in corso di validità al momento della loro presentazione"</i> non vada considerata una non conformità; tuttavia si consiglia di indicare tra le cause di esclusione della domanda presentata <i>"la mancanza di attestazione o autocertificazione ISEE"</i>; 4. all'art. 5 del bando è scritto: <i>"Nel caso che l'importo assegnato al Comune di Roccastrada sia insufficiente ad assicurare tale copertura, si procederà ad assegnare a ciascun beneficiario la quota minima di legge pari ad 1/3 della spesa del 2023 indicata dal gestore, avendo cura di non superare la soglia massima di € 400,00"</i>. Non si tratta di una quota minima di legge ma di autonoma scelta del Comune e pertanto, si invita nel bando 2025 ad eliminare le parole <i>"di legge"</i>.
SAN CASCIANO DEI BAGNI	Bando non effettuato
SAN QUIRICO D'ORCIA	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che nel bando: 1. sarebbe meglio specificare la possibilità di autocertificare l'ISEE anche all'art. 3 comma 1 del bando; 2. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della fattura per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento; 3. all'art 4 è presente un refuso: <i>"...applicando alla somma corrispondente alla singola spesa idrica 2022"</i> invece di 2023; 4. tra le modalità di erogazione dell'agevolazione tariffaria per le Utenze Indirette non è prevista, nel caso di mancanza di presentazione della dichiarazione dell'amministratore di condominio, la sola possibilità di erogazione del beneficio in bolletta.
SANTA FIORA	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT che danno luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. nella prima parte del bando è indicata la Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 15/2021 del 30/07/2021 che non è più in vigore in quanto sostituita dalla Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 4 del 1/03/2024. Si chiede pertanto di aggiornare i riferimenti normativi; 2. sarebbe meglio specificare la possibilità di autocertificare l'ISEE

	anche all'art. 3 del bando; 3. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della fattura per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento.
SARTEANO	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT che danno luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. nella prima parte del bando è indicata la Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 15/2021 del 30/07/2021 che non è più in vigore in quanto sostituita dalla Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 4 del 1/03/2024. Si chiede pertanto di aggiornare i riferimenti normativi; 2. sarebbe meglio specificare la possibilità di autocertificare l'ISEE anche all'art. 3 comma 1 del bando; 3. pur non essendo chiaro se sia motivo di esclusione, si ritiene superfluo e inutilmente dispendioso per il richiedente, chiedere la <i>"copia dei bollettini pagati relativi al consumo idrico anno 2023 oppure estratto dei pagamenti per il consumo 2023 richiesto al Soggetto Gestore"</i>, come indicato all'art. 3 comma 3 del bando in quanto, per le UD tale spesa viene attestata dal Gestore (Art. 7 comma 3 del Regolamento regionale AIT). Come già indicato in passato si richiede di adeguare tale disposizione nel bando 2025; 4. all'art. 4 del bando manca la parola <i>"diminuita"</i> dopo la parola precedente <i>"In ogni caso l'agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa idrica relativa all'anno solare precedente,dell'importo del bonus sociale idrico nazionale calcolato, come previsto dal Regolamento regionale AIT art. 7, comma 3, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno"</i>.
SCANSANO	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che non possono essere escluse le domande prive di attestazione ISEE, ma deve essere prevista la possibilità di autocertificazione. In considerazione del fatto che l'art. 8 del bando recita <i>"Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del DPCM 221/1999, l'Amministrazione Comunale potrà procedere, con particolare attenzione a quelli con ISEE zero, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive."</i>, abbiamo ritenuto che la previsione dell'art. 5 contenuta nel bando <i>"Dovranno essere allegati alla domanda, pena l'esclusione, i seguenti documenti: Attestazione ISEE in corso di validità"</i> non vada considerata una non conformità; tuttavia si consiglia di indicare tra le cause di esclusione della domanda presentata <i>"la mancanza di attestazione o autocertificazione ISEE"</i>.

SCARLINO	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. sarebbe meglio specificare la possibilità di autocertificare l’ISEE anche all’art. 3 comma b del bando; 2. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l’individuazione dell’utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento. Si invita inoltre il Comune a precisare che la richiesta di copia di una bolletta, è finalizzata alla chiara individuazione dell’utenza; 3. tra le modalità di erogazione dell’agevolazione tariffaria per le Utenze Indirette non è prevista, nel caso di mancanza di presentazione della dichiarazione dell’amministratore di condominio, la sola possibilità di erogazione del beneficio in bolletta; 4. all’art. 4 del bando: <i>“Laddove l'utente sia ricompreso in una utenza condominiale o aggregata e pertanto non sia possibile dedurre l'importo indicato direttamente all'utente segnalato, il Gestore erogherà l'importo mediante bonifico/assegno e comunque in coerenza con le disposizioni di cui alla normativa richiamata nel presente bando, oppure tramite accredito in bolletta, si suggerisce di eliminare “e pertanto non sia possibile dedurre l'importo indicato direttamente all'utente segnalato” perché tale periodo non è chiaro ed è superfluo.</i>
SEGGIANO	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. nella prima parte del bando è indicata la Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 15/2021 del 30/07/2021 che non è più in vigore in quanto sostituita dalla Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 4 del 1/03/2024. Si chiede pertanto di aggiornare i riferimenti normativi; 2. nel bando per le Utenze Indirette manca la richiesta di allegare alla domanda di Bonus Idrico Integrativo, la dichiarazione dell’amministratore di condominio come indicato all’art. 7 comma 5 del Regolamento AIT: <i>“Nel caso dell'utenza indiretta il richiedente dovrà presentare all'atto della domanda l'attestazione dell'Amministratore di Condominio o dell'intestatario dell'utenza circa la spesa annua (anno solare precedente) a carico del richiedente e dell'avvenuto pagamento da parte del richiedente. Qualora l'Amministratore di Condominio o dell'intestatario dell'utenza non fornisca la predetta attestazione, il richiedente non sarà escluso dal beneficio, la spesa idrica lorda dell'anno solare precedente sarà stimata dal Gestore pari alla media annua di consumi per tale tipologia di utenza e l'erogazione del Bonus, in coerenza con l'art. 8, comma 3,</i>

	<i>non potrà avvenire tramite rimessa diretta, ma solo tramite accredito in bolletta”.</i>
SEMPRONIANO	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. nella prima parte del bando è indicata la Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 15/2021 del 30/07/2021 che non è più in vigore in quanto sostituita dalla Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 4 del 1/03/2024. Si chiede pertanto di aggiornare i riferimenti normativi; 2. nel bando per le Utenze Indirette manca la richiesta di allegare alla domanda di Bonus Idrico Integrativo, la dichiarazione dell’amministratore di condominio come indicato all’art. 7 comma 5 del Regolamento AIT: <i>“Nel caso dell'utenza indiretta il richiedente dovrà presentare all'atto della domanda l'attestazione dell'Amministratore di Condominio o dell'intestatario dell'utenza circa la spesa annua (anno solare precedente) a carico del richiedente e dell'avvenuto pagamento da parte del richiedente. Qualora l'Amministratore di Condominio o dell'intestatario dell'utenza non fornisca la predetta attestazione, il richiedente non sarà escluso dal beneficio, la spesa idrica lorda dell'anno solare precedente sarà stimata dal Gestore pari alla media annua di consumi per tale tipologia di utenza e l'erogazione del Bonus, in coerenza con l'art. 8, comma 3, non potrà avvenire tramite rimessa diretta, ma solo tramite accredito in bolletta”.</i>
SIENA	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT che danno luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l’individuazione dell’utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento; 2. all’art. 2 comma 6 del bando, nell’Attestazione dell’Amministratore di condominio che le Utenze Indirette devono presentare, non è specificato che deve essere indicato l’avvenuto o meno pagamento della spesa dovuta da parte del richiedente il BII; 3. all’art. 4 del bando è scritto: <i>“Si precisa che il contributo sarà assegnato a cura del soggetto gestore calcolato al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno ed al netto del Bonus Idrico Nazionale. (art. 7 comma 3 e 4 Regolamento AIT)”</i>. Probabilmente manca una “e” tra la parola “gestore” e la parola “calcolato”. Il Bando prevede che il Bonus sarà diminuito dell'importo del bonus idrico nazionale, mentre la corretta dizione è “il Bonus sarà diminuito dell'importo del bonus sociale idrico nazionale <u>calcolato</u>”, come previsto dal Regolamento regionale AIT art. 7,

	comma 3.
SORANO (UCMCF)	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che nella prima parte del bando è indicata la Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 15/2021 del 30/07/2021 che non è più in vigore in quanto sostituita dalla Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 4 del 1/03/2024. Si chiede pertanto di aggiornare i riferimenti normativi.
SOVICILLE	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT che danno luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: 1. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l’individuazione dell’utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento e non possono essere esclusi; 2. sarebbe meglio specificare la possibilità di autocertificare l’ISEE anche all’art. 2 comma 2 del bando; 3. all’art. 2 comma 4 del bando, nell’Attestazione dell’Amministratore di condominio che le Utenze Indirette devono presentare, non è specificato che deve essere indicato l’avvenuto o meno pagamento della spesa dovuta da parte del richiedente il BII; 4. all’art. 4 del bando è scritto: <i>“Il contributo sarà assegnato a cura del soggetto gestore calcolato al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno ed al netto del Bonus Idrico Nazionale (art. 7 commi 3 e 4 Regolamento AIT).”</i> Probabilmente manca una “e” tra la parola “gestore” e la parola “calcolato”. Il Bando prevede che il Bonus sarà diminuito dell’importo del bonus idrico nazionale, mentre la corretta dizione è “il Bonus sarà diminuito dell’importo del bonus sociale idrico nazionale <u>calcolato</u>”, come previsto dal Regolamento regionale AIT art. 7, comma 3.
TREQUANDA	Si riscontra un’anomalia del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. In particolare: • non è indicato che il Bonus non potrà essere superiore alla spesa idrica lorda 2023 diminuita del bonus sociale idrico nazionale calcolato”, come previsto dal Regolamento regionale AIT art. 7, comma 3. Si segnala inoltre che: 1. si suggerisce di trasformare il terzo punto elenco dell’art. 1 del bando in un paragrafo a sé stante al fine di distinguere chiaramente i requisiti di ammissibilità delle Utenze Dirette da

	quelle delle Utenze Indirette; 2. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento; 3. all'art. 6 del bando tra le modalità di erogazione dell'agevolazione tariffaria per le Utenze Indirette non è prevista, nel caso di mancanza di presentazione della dichiarazione dell'amministratore di condominio, la sola possibilità di erogazione del beneficio in bolletta; 4. ancora all'art 6 del bando è indicata la Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 15/2021 del 30/07/2021 che non è più in vigore in quanto sostituita dalla Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 4 del 1/03/2024. Si chiede pertanto di aggiornare i riferimenti normativi.
--	---

Riscontri relativi all'erogazione del BONUS Integrativo e verifiche sulla procedura nei confronti del Gestore

In data 31 gennaio 2025 (prot. AIT 1856/25) il Gestore ha trasmesso il file di Rendicontazione, secondo le indicazioni dell'art. 9, comma 1 del Regolamento. Dunque, la procedura 2024 ha registrato il rispetto delle tempistiche previste dal Regolamento Regionale.

In base all'art. 9, comma 3 del Regolamento, il Gestore è tenuto ad erogare gli importi indicati dai Comuni (per complessivi € 538.415,31) qualora questi risultino conformi al Regolamento medesimo. Acquedotto del Fiora S.p.A. ha dichiarato erogabili Bonus Integrativi per € 537.967,46.

Alla data di rendicontazione il gestore ha erogato tutti i 537.967,46 euro previsti; dunque, non residuano benefici ancora da erogare.

Dall'analisi effettuata e con riferimento all'art. 9, comma 3, del Regolamento che rinvia alle verifiche del Gestore di cui all'art. 8, comma 2, non risultano casi in cui il BONUS Integrativo sia stato dichiarato erogabile ed è stato erogato ai beneficiari senza che la Rendicontazione *"sia conforme in ogni sua parte"* (all'art. 8, comma 2, lett. b, punto i), né casi senza che i beneficiari avessero le caratteristiche indicate dal Regolamento specificatamente all'art. 8, comma 2, lett. b, lett. iii e iv o che i Comuni avessero superato i Fondi a disposizione (art. 8, comma 2, lett. a). Si ricorda che in tali casi, almeno nella parte eccedente, il BONUS Integrativo, dichiarato erogabile dal gestore ai sensi dell'art. 8, comma 2, ed erogato, potrebbe essere posto a totale carico del Gestore e non del Fondo Integrativo in base all'art.9, comma 3, lett. b.

I casi in cui potrebbe essere applicato tale dispositivo sono elencati all'art. 8, comma 2.

In particolare:

- Con riferimento alla lett. a, dell'art. 8, comma 2, non sono stati riscontrati superamenti del fondo disponibile dei singoli Comuni.
- Con riferimento alla lett. b, dell'art. 8, comma 2, è stato riscontrato quanto segue:
 - Con riferimento al punto i, si tratta di fattispecie generiche che potrebbero essere ricondotte ad una non corretta vigilanza e dichiarazione di

“erogabilità” da parte del gestore che è tenuto a verificare che file di Rendicontazione *“sia conforme in ogni sua parte”*. Data la genericità della previsione si ritiene che queste possano dare luogo a far scattare il dispositivo di cui all’art. 9, comma 3, solo nel caso di assenza o discordanza di elementi rilevanti secondo le fattispecie di seguito riportate:

- I casi in cui manca il nominativo dell’intestatario dell’utenza, cui si possono assimilare casi in cui di fatto mancata indicazione dell’intestatario dell’utenza e dunque la sua precisa individuazione. Tali fattispecie non sono state riscontrate per Acquedotto del Fiora S.p.A..
 - I casi in cui nella colonna "Intestatario Utenza" vi siano UI intestate a persone fisiche uguali al Beneficiario. Ciò è stato riscontrato residualmente ma il gestore Acquedotto del Fiora S.p.A. ha dichiarato che *“gli utenti indiretti beneficiari di bonus integrativo possono essere collegati a utenze condominiali intestate a persone fisiche, Enti o Società. Queste ultime sono state controllate e risultano tutte a servizio di più unità immobiliari”*. Pertanto, è presumibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili coincidono con un componente di un nucleo familiare ivi residente.
 - I casi di mancata indicazione del valore “ISEE del beneficiario”. Tali fattispecie non sono state riscontrate per Acquedotto del Fiora S.p.A..
 - I casi di altre colonne, con carattere rilevante, non compilate in modo significativo, ad esempio per la colonna “CF appartenente al nucleo ISEE e coincidente a quello dell'utente” per le UD, oppure la colonna “Modalità di erogazione” per le UI. Le fattispecie di altre colonne, con carattere rilevante, non compilate o parzialmente non compilate, in modo significativo, non sono state riscontrate per Acquedotto del Fiora S.p.A..
- Con riferimento al punto iii, si tratta di fattispecie specifiche riconducibili ad una non corretta vigilanza e dichiarazione di “erogabilità” da parte del gestore che è tenuto a verificare che, *“nel caso di utenze dirette, ci sia sempre coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE”*. Data la specificità della previsione si ritiene che queste possano dare a far scattare il dispositivo di cui all’art. 9, comma 3. Tali fattispecie non sono state riscontrate per Acquedotto del Fiora S.p.A..
 - Con riferimento al punto iv, si tratta di fattispecie specifiche riconducibili ad una non corretta vigilanza e dichiarazione di “erogabilità” da parte del gestore che è tenuto a verificare *“che l'agevolazione indicata a favore di ciascun beneficiario sia sempre inferiore o uguale alla spesa idrica lorda dell'anno solare precedente, diminuita dal BONUS Nazionale Calcolato”*. Data la specificità della previsione si ritiene che queste possano dare luogo a far scattare il dispositivo di cui all’art. 9, comma 3. Tali fattispecie non sono state riscontrate per Acquedotto del Fiora S.p.A..

Ne consegue che il Gestore ha compiuto diligentemente le attività di verifica previste all’art. 8, comma 2 del Regolamento, anche richiedendo ai singoli Comuni di compilare correttamente e coerentemente il *format* di Rendicontazione, salvo rare eccezioni,

sostanzialmente formali, con carattere non rilevante per le quali si raccomanda per il futuro di compiere appieno le attività di verifica previste all'art. 8, comma 2 del Regolamento.

Risultanze complessive e proposte per la ripartizione 2025

Dall'analisi dei dati, emerge che nello scorso anno i beneficiari complessivi ammontano a 3.959 nuclei familiari e sono stati dichiarati erogabili € 537.967,46 di Bonus Integrativo pari al 101% degli importi assegnati ai Comuni nel 2024, se si escludono i residui degli anni precedenti; tale rapporto scende al 93% se si fa riferimento ai fondi complessivi a disposizione (assegnazione 2024 + residui precedenti).

Il fondo residuo (cioè non utilizzato dei Comuni o non dichiarato erogabile) nel corso del 2024 si attesta complessivamente a € 42.792,98. Tale importo viene comunque riassegnato con i criteri di seguito illustrati per la competenza 2025.

Tenuto conto che è opportuno consentire un'assegnazione dei nuovi Fondi 2025 in funzione della percentuale di utilizzo del fondo disponibile complessivo 2024 e che è altresì opportuno assegnare i Fondi 2024 non assegnati per le suddette motivazioni ai Comuni virtuosi che hanno utilizzato percentuali del fondo complessivamente disponibile nel 2024 superiori al 75%, lo scrivente Servizio propone di ripartire il nuovo Fondo 2025 secondo le indicazioni di seguito proposte:

- 1) i Comuni che non hanno assegnato nel 2024 o che hanno utilizzato meno del 25% del fondo disponibile nel 2024 non ottengono il fondo aggiuntivo 2025 (5 Comuni), ma nel 2025 possono utilizzare il fondo residuo antecedente non ancora utilizzato;
- 2) i Comuni che hanno assegnato nel 2024 almeno una percentuale compresa tra il 25% ed il 50% del fondo disponibile nel 2024, sono soggetti a una decurtazione del fondo aggiuntivo 2025 del 75% (8 Comuni), in aggiunta possono utilizzare nel 2025 il fondo residuo antecedente non ancora utilizzato;
- 3) i Comuni che hanno assegnato nel 2024 almeno una percentuale posta tra il 50% e il 75% del fondo disponibile 2024, sono soggetti a una decurtazione del fondo aggiuntivo 2025 pari al 25% (6 Comuni), in aggiunta possono utilizzare nel 2025 il fondo residuo antecedente non ancora utilizzato;
- 4) i Comuni che hanno assegnato nel 2024 oltre il 75% del fondo disponibile 2024 non sono soggetti ad alcuna decurtazione del fondo 2025 (36 Comuni), beneficiano inoltre dei fondi aggiuntivi 2025 decurtati agli altri Comuni e in aggiunta possono utilizzare nel 2025 il fondo residuo antecedente non ancora utilizzato.

Quindi con riferimento alla situazione sopra delineata per l'anno 2025 si propone di riassegnare la porzione di Fondi non assegnati, connessi alle decurtazioni descritte, ai Comuni virtuosi che hanno assegnato nel 2024 oltre il 75% del fondo disponibile 2024, secondo una quota pesata tra i soli Comuni virtuosi.

Al contempo, sulla base delle non conformità evidenziate sulla rendicontazione e delle anomalie nella redazione dei Bandi non pienamente coerenti con la regolamentazione, sono stati determinati dei punteggi sintetici per ciascun Comune/Unione di Comuni, riportati nella tabella che segue. In ottemperanza all'art. 9, comma 2, del Regolamento, si decrementano/incrementano i fondi 2025 dei Comuni, come determinati dalla procedura sopra descritta, in funzione dell'aderenza o meno, rispetto alla media (che per Acquedotto del Fiora S.p.A. risulta essere pari a 0,995), alle previsioni regolamentari, ovvero al punteggio sintetico di ciascuno Comune/Unione di Comuni.

Comuni o Unioni	Coefficiente di sintesi
1. ABBADIA SAN SALVATORE	0,97
2. ARCIDOSO	1,00
3. ASCIANO	0,97
4. BUONCONVENTO	1,00
5. CAMPAGNATICO	1,00
6. CAPALBIO	0,97
7. CASOLE D'ELSA	1,00
8. CASTEL DEL PIANO	1,00
9. CASTELL'AZZARA	1,00
10. CASTELLINA IN CHIANTI	1,00
11. CASTELNUOVO BERARDENGA	1,00
12. CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	1,00
13. CASTIGLIONE D'ORCIA	1,00
14. CETONA	1,00
15. CHIUSDINO	1,00
16. CINIGIANO	1,00
17. CIVITELLA PAGANICO	1,00
18. COLLE DI VAL D'ELSA	0,97
19. FOLLONICA	1,00
20. GAIOLE IN CHIANTI	1,00
21. GAVORRANO	1,00
22. GROSSETO	1,00
23. ISOLA DEL GIGLIO	1,00
24. MAGLIANO IN TOSCANA	1,00
26. MASSA MARITTIMA	1,00
27. MONTALCINO	1,00
28. MONTE ARGENTARIO	1,00
29. MONTERIGGIONI	1,00
30. MONTERONI D'ARBIA	1,00
31. MONTEROTONDO MARITTIMO	1,00
32. MONTICIANO	1,00
33. MONTIERI	1,00
34. MURLO	1,00
35. ORBETELLO	0,97
36. PIANCASTAGNAIO	0,97
37. PIENZA	1,00
39. RADDA IN CHIANTI	1,00
40. RADICOFANI	1,00
41. RAPOLANO TERME	1,00
42. ROCCALBEGNA	1,00
43. ROCCASTRADA	1,00
44. SAN CASCIANO DEI BAGNI	1,00
46. SAN QUIRICO D'ORCIA	1,00
47. SANTA FIORA	1,00
48. SARTEANO	1,00
49. SCANSANO	1,00
50. SCARLINO	1,00

51. SEGGIANO	1,00
52. SEMPRONIANO	1,00
53. SIENA	1,00
55. SOVICILLE	1,00
56. TREQUANDA	0,94
UNIONE COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA *	1,00

** Per i Comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano la cui procedura delegata all'Unione è stato calcolato un indice sintetico di aderenza unitario.*

Residui anni precedenti al 2024

A partire dall'anno 2022 è stata introdotta a livello regolamentare (art. 9, comma 4) un'ulteriore rendicontazione a carico del gestore, entro il 30 giugno, per certificare l'avvenuta erogazione dei BONUS Integrativi relativi all'anno precedente, nel caso in cui alla Rendicontazione del 31 gennaio non fosse stato tecnicamente possibile per il gestore erogare per intero l'agevolazione sull'intera platea dell'utenza.

Poiché alla data del 31 gennaio 2024 Acquedotto del Fiora S.p.A. aveva già provveduto alla completa erogazione di tutti i Bonus Idrici Integrativi del 2023, non era tenuta alla rendicontazione ai sensi dell'art. 9, comma 4.

Conclusioni

Il fondo netto definitivo per l'anno 2025, che si evince in continuità con l'OP_{social} di PEF approvato dal Consiglio Direttivo AIT per Acquedotto del Fiora S.p.A. (Deliberazione n. 17 del 28 ottobre 2024), ammonta a 535.072 euro, cui va aggiunto il fondo residuo 2024 pari a € 42.792,98 euro.

Per l'anno 2025 la ripartizione di partenza del Fondo prevede l'applicazione delle aliquote approvate con Decreto del DG n. 72 del 28 dicembre 2016, successivamente corrette con i criteri sopra illustrati, ovvero sulla base della percentuale di utilizzo del fondo e con riferimento all'aderenza rispetto alle disposizioni regolamentari, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 9, comma 2, del Regolamento.

Il Fondo a disposizione dei Comuni nel 2025, comprensivo dei residui non assegnati negli anni precedenti, ammonta a 577.864,98 euro, da utilizzare nel corso dell'anno 2025. È visionabile nell'ultima colonna della tabella riepilogativa riportata in calce alla presente istruttoria.

Firenze, 28 marzo 2025

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E AGEVOLAZIONI
Dott. Sabatino Caso (*)

(*) Documento informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005

Comuni/Soggetti incaricati	% iniziali del Fondo assegnato	Ripartizione Fondo erogabile 2024 (comprensivo di residuo antecedente)*	Fondo 2024 assegnato dai Comuni e validato dal Gestore al 31/01/2025	% ripartizione fondo dall'anno 2020 (Decreto n. 72 del 28 dicembre 2016)	% assegnata e validata (rispetto a tutto il disponibile 2024)	Residui antecedente all'assegnazione del Fondo 2025	Fondo teorico 2025 (OP social) con nuove percentuali (Decreto n. 72 del 28 dicembre 2016)	Importi per calcolo percentuali Comuni Virtuosi	Percentuali dei Comuni Virtuosi	Decurtazione ai Comuni non virtuosi	Riassegnazione ai Comuni del Fondo dei Comuni decurtati	Ripartizione provvisoria senza aderenza Fondo 2025	Coefficiente sintetico di aderenza pesato	Ripartizione con aderenza Fondo 2025	Disponibilità complessiva per agevolazioni 2025***
ABBADIA SAN SALVATORE	1,79%	€ 10.577,97	€ 10.577,97	1,80%	100%	€ 0,00	€ 9.633,45	€ 9.633,45	2,03%	€ -	€ 772,82	€ 10.406,27	0,97	€ 10.144,26	€ 10.144,26
ARCIDOSO	0,94%	€ 6.795,68	€ 6.795,68	1,18%	100%	€ 0,00	€ 6.304,75	€ 6.304,75	1,33%	€ -	€ 505,78	€ 6.810,53	1,00	€ 6.844,39	€ 6.844,39
ASCIANO	1,86%	€ 10.695,88	€ 10.695,88	1,83%	100%	€ 0,00	€ 9.772,51	€ 9.772,51	2,06%	€ -	€ 783,97	€ 10.556,49	0,97	€ 10.290,70	€ 10.290,70
BUONCONVENTO	0,88%	€ 5.564,75	€ 5.564,75	0,85%	100%	€ 0,00	€ 4.558,92	€ 4.558,92	0,96%	€ -	€ 365,73	€ 4.924,65	1,00	€ 4.949,13	€ 4.949,14
CAMPAGNATICO	0,59%	€ 4.169,36	€ 3.861,54	0,72%	93%	€ 307,82	€ 3.862,87	€ 3.862,87	0,81%	€ -	€ 309,89	€ 4.172,76	1,00	€ 4.193,50	€ 4.501,32
CAPALBIO	0,86%	€ 7.337,06	€ 5.583,19	1,08%	76%	€ 1.753,87	€ 5.798,06	€ 5.798,06	1,22%	€ -	€ 465,13	€ 6.263,19	0,97	€ 6.105,50	€ 7.859,37
CASOLE D'ELSA	0,73%	€ 6.880,43	€ 3.897,51	1,03%	57%	€ 2.982,92	€ 5.510,82	€ -	0,00%	€ 1.377,70	€ -	€ 4.133,11	1,00	€ 4.153,66	€ 7.136,58
CASTEL DEL PIANO	1,57%	€ 7.615,40	€ 7.615,40	1,28%	100%	€ 0,00	€ 6.859,49	€ 6.859,49	1,45%	€ -	€ 550,28	€ 7.409,78	1,00	€ 7.446,61	€ 7.446,61
CASTELL'AZZARA	0,29%	€ 2.611,69	€ 1.095,92	0,45%	42%	€ 1.515,77	€ 2.416,90	€ -	0,00%	€ 1.812,68	€ -	€ 604,23	1,00	€ 607,23	€ 2.123,00
CASTELLINA IN CHIANTI	0,57%	€ 3.849,90	€ 3.849,90	0,69%	100%	€ -	€ 3.673,07	€ 3.673,07	0,77%	€ -	€ 294,66	€ 3.967,74	1,00	€ 3.987,46	€ 3.987,46
CASTELNUOVO BERARDENGA	1,65%	€ 10.100,16	€ 10.100,13	1,81%	100%	€ 0,03	€ 9.679,29	€ 9.679,29	2,04%	€ -	€ 776,49	€ 10.455,78	1,00	€ 10.507,76	€ 10.507,79
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	1,29%	€ 10.183,42	€ 10.048,22	1,77%	99%	€ 135,20	€ 9.493,44	€ 9.493,44	2,00%	€ -	€ 761,59	€ 10.255,03	1,00	€ 10.306,01	€ 10.441,21
CASTIGLIONE D'ORCIA	0,48%	€ 4.531,88	€ 1.385,08	0,66%	31%	€ 3.146,80	€ 3.558,20	€ -	0,00%	€ 2.668,65	€ -	€ 889,55	1,00	€ 893,97	€ 4.040,77
CETONA	0,47%	€ 3.412,03	€ 1.293,57	0,77%	38%	€ 2.118,46	€ 4.107,62	€ -	0,00%	€ 3.080,72	€ -	€ 1.026,91	1,00	€ 1.032,01	€ 3.150,47
CHIUSDINO	0,32%	€ 2.756,59	€ -	0,52%	0%	€ 2.756,59	€ 2.793,03	€ -	0,00%	€ 2.793,03	€ -	€ -	1,00	€ -	€ 2.756,59
CINIGIANO	0,80%	€ 3.946,98	€ 3.816,32	0,82%	97%	€ 130,66	€ 4.367,59	€ 4.367,59	0,92%	€ -	€ 350,38	€ 4.717,97	1,00	€ 4.741,43	€ 4.872,09
CIVITELLA PAGANICO	0,79%	€ 5.616,80	€ 5.616,49	0,97%	100%	€ 0,31	€ 5.205,66	€ 5.205,66	1,10%	€ -	€ 417,61	€ 5.623,27	1,00	€ 5.651,23	€ 5.651,54
COLLE DI VAL D'ELSA	5,46%	€ 31.678,34	€ 31.675,74	5,40%	100%	€ 2,60	€ 28.895,42	€ 28.895,42	6,09%	€ -	€ 2.318,06	€ 31.213,48	0,97	€ 30.427,59	€ 30.430,18
FOLLONICA	4,77%	€ 31.878,00	€ 31.878,00	5,50%	100%	€ 0,00	€ 29.432,77	€ 29.432,77	6,21%	€ -	€ 2.361,16	€ 31.793,94	1,00	€ 31.951,99	€ 31.951,99
GAIOLE IN CHIANTI	0,61%	€ 5.316,94	€ 3.732,79	0,73%	70%	€ 1.584,15	€ 3.884,93	€ -	0,00%	€ 971,23	€ -	€ 2.913,70	1,00	€ 2.928,18	€ 4.512,33
GAVORRANO	2,57%	€ 14.523,42	€ 14.523,42	2,48%	100%	€ -	€ 13.251,18	€ 13.251,18	2,79%	€ -	€ 1.063,04	€ 14.314,22	1,00	€ 14.385,38	€ 14.385,38
GROSSETO	28,07%	€ 114.142,76	€ 114.092,45	19,95%	100%	€ 50,31	€ 106.753,71	€ 106.753,71	22,51%	€ -	€ 8.564,03	€ 115.317,74	1,00	€ 115.891,02	€ 115.941,33
ISOLA DEL GIGLIO	0,19%	€ 2.136,81	€ 769,62	0,31%	36%	€ 1.367,19	€ 1.660,02	€ -	0,00%	€ 1.245,01	€ -	€ 415,00	1,00	€ 417,07	€ 1.784,26
MAGLIANO IN TOSCANA	0,80%	€ 6.059,60	€ 4.481,84	1,05%	74%	€ 1.577,76	€ 5.637,08	€ -	0,00%	€ 1.409,27	€ -	€ 4.227,81	1,00	€ 4.248,83	€ 5.826,59
MASSA MARITTIMA	1,90%	€ 13.125,09	€ 13.125,09	2,27%	100%	€ -	€ 12.144,91	€ 12.144,91	2,56%	€ -	€ 974,29	€ 13.119,21	1,00	€ 13.184,43	€ 13.184,43
MONTALCINO *	1,28%	€ 10.504,69	€ 4.733,76	1,58%	45%	€ 5.770,93	€ 8.470,24	€ -	0,00%	€ 6.352,68	€ -	€ 2.117,56	1,00	€ 2.128,09	€ 7.899,02
MONTE ARGENTARIO	3,86%	€ 18.323,92	€ 18.244,77	3,18%	100%	€ 79,15	€ 17.022,50	€ 17.022,50	3,59%	€ -	€ 1.365,58	€ 18.388,08	1,00	€ 18.479,49	€ 18.558,65
MONTERIGGIONI	1,56%	€ 10.774,05	€ 10.772,18	1,92%	100%	€ 1,87	€ 10.295,32	€ 10.295,32	2,17%	€ -	€ 825,91	€ 11.121,24	1,00	€ 11.176,52	€ 11.178,40
MONTERONI D'ARBIA	1,99%	€ 12.279,48	€ 12.279,48	2,18%	100%	€ 0,00	€ 11.650,95	€ 11.650,95	2,46%	€ -	€ 934,67	€ 12.585,61	1,00	€ 12.648,18	€ 12.648,18
MONTEROTONDO MARITTIMO	0,31%	€ 2.294,25	€ 1.215,62	0,40%	53%	€ 1.078,63	€ 2.131,81	€ -	0,00%	€ 532,95	€ -	€ 1.598,86	1,00	€ 1.606,81	€ 2.685,44
MONTICIANO	0,69%	€ 3.266,54	€ 133,41	0,44%	4%	€ 3.133,13	€ 2.377,23	€ -	0,00%	€ 2.377,23	€ -	€ -	1,00	€ -	€ 3.133,13
MONTIERI	0,24%	€ 2.118,78	€ 2.118,78	0,37%	100%	€ 0,00	€ 1.987,96	€ 1.987,96	0,42%	€ -	€ 159,48	€ 2.147,43	1,00	€ 2.158,11	€ 2.158,11
MURLO	0,44%	€ 3.813,61	€ 3.466,16	0,62%	91%	€ 347,45	€ 3.315,99	€ 3.315,99	0,70%	€ -	€ 266,02	€ 3.582,01	1,00	€ 3.599,81	€ 3.947,27
ORBETELLO	3,55%	€ 21.948,61	€ 21.948,61	3,85%	100%	€ -	€ 20.599,61	€ 20.599,61	4,34%	€ -	€ 1.652,55	€ 22.252,16	0,97	€ 21.691,89	€ 21.691,89
PIANCASTAGNAIO	1,30%	€ 6.765,67	€ 6.765,61	1,14%	100%	€ 0,06	€ 6.113,36	€ 6.113,36	1,29%	€ -	€ 490,43	€ 6.603,79	0,97	€ 6.437,52	€ 6.437,58
PIENZA	0,40%	€ 3.380,74	€ 1.791,49	0,56%	53%	€ 1.589,25	€ 2.971,93	€ -	0,00%	€ 742,98	€ -	€ 2.228,95	1,00	€ 2.240,03	€ 3.829,28
RADDA IN CHIANTI	0,31%	€ 3.100,13	€ 2.974,93	0,43%	96%	€ 125,20	€ 2.300,57	€ 2.300,57	0,49%	€ -	€ 184,56	€ 2.485,12	1,00	€ 2.497,48	€ 2.622,68
RADICOFANI	0,29%	€ 1.933,26	€ 601,94	0,35%	31%	€ 1.331,32	€ 1.884,13	€ -	0,00%	€ 1.413,10	€ -	€ 471,03	1,00	€ 473,37	€ 1.804,70
RAPOLANO TERME	1,65%	€ 7.682,31	€ 7.682,31	1,33%	100%	€ -	€ 7.125,91	€ 7.125,91	1,50%	€ -	€ 571,66	€ 7.697,57	1,00	€ 7.735,84	€ 7.735,84
ROCCALBEGNA	0,29%	€ 1.783,30	€ 617,68	0,34%	35%	€ 1.165,62	€ 1.818,11	€ -	0,00%	€ 1.363,58	€ -	€ 454,53	1,00	€ 456,79	€ 1.622,40
ROCCASTRADA	2,48%	€ 16.021,90	€ 16.014,54	2,73%	100%	€ 7,36	€ 14.599,98	€ 14.599,98	3,08%	€ -	€ 1.171,24	€ 15.771,23	1,00	€ 15.849,63	€ 15.857,00
SAN CASCIANO DEI BAGNI	0,29%	€ 1.545,62	€ -	0,44%	0%	€ 1.545,62	€ 2.368,75	€ -	0,00%	€ 2.368,75	€ -	€ -	1,00	€ -	€ 1.545,62
SAN QUIRICO D'ORCIA	0,80%	€ 4.117,95	€ 4.117,95	0,70%	100%	€ -	€ 3.768,79	€ 3.768,79	0,79%	€ -	€ 302,34	€ 4.071,13	1,00	€ 4.091,37	€ 4.091,37
SANTA FIORA	0,68%	€ 3.287,21	€ 682,00	0,73%	21%	€ 2.605,21	€ 3.919,84	€ -	0,00%	€ 3.919,84	€ -	€ -	1,00	€ -	€ 2.605,21
SARTEANO	1,04%	€ 7.658,87	€ 6.702,21	1,28%	88%	€ 956,66	€ 6.872,61	€ 6.872,61	1,45%	€ -	€ 551,34	€ 7.423,95	1,00	€ 7.460,86	€ 8.417,52
SCANSANO	1,08%	€ 7.766,50	€ 7.766,50	1,38%	100%	€ 0,00	€ 7.358,31	€ 7.358,31	1,55%	€ -	€ 590,30	€ 7.948,61	1,00	€ 7.988,12	€ 7.988,12
SCARLINO	1,12%	€ 6.138,68	€ 6.138,68	1,04%	100%	€ 0,00	€ 5.586,98	€ 5.586,98	1,18%	€ -	€ 448,20	€ 6.035,18	1,00	€ 6.065,18	€ 6.065,18
SEGGIANO	0,22%	€ 1.685,09	€ 1.194,86	0,29%	71%	€ 490,23	€ 1.562,34	€ -	0,00%	€ 390,59	€ -	€ 1.171,76	1,00	€ 1.177,58	€ 1.667,81
SEMPRONIANO	0,27%	€ 2.078,25	€ -	0,34%	0%	€ 2.078,25	€ 1.810,30	€ -	0,00%	€ 1.810,30	€ -	€ -	1,00	€ -	€ 2.078,25
SIENA	8,07%	€ 54.526,46	€ 54.467,69	9,39%	100%	€ 58,77	€ 50.237,11	€ 50.237,11	10,59%	€ -	€ 4.030,14	€ 54.267,25	1,00	€ 54.537,02	€ 54.595,80
SOVICILLE	1,80%	€ 13.404,95	€ 13.404,82	2,27%	100%	€ 0,13	€ 12.141,74	€ 12.141,74	2,56%	€ -	€ 974,04	€ 13.115,78	1,00	€ 13.180,98	€ 13.181,11
TREQUANDA	0,23%	€ 1.571,39	€ 573,75	0,35%	37%	€ 997,64	€ 1.891,84	€ -	0,00%	€ 1.418,88	€ -	€ 472,96	0,94	€ 447,22	€ 1.444,86
UNIONE COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA **	3,55%	€ 25.481,23	€ 25.481,23	4,42%	100%	€ 0,00	€ 23.632,05	€ 23.632,05	4,98%	€ -	€ 1.895,82	€ 25.527,87	1,00	€ 25.654,78	€ 25.654,78
Totale	100,00%	€ 580.760,42	€ 537.967,46	100,00%	93%	€ 42.792,98	€ 535.072,00	€ 474.296,86	100%	€ 38.049,19	€ 38.049,19	€ 535.072,00		€ 535.072,00	€ 577.864,98

* Dal 01/01/2017 i Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso si sono fusi nel Comune di Montalcino

** Dal 11/08/2016 i Comuni di Manciano, Pitigliano, Sorano gestiscono il Fondo tramite l'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora

*** Valori arrotondati alla seconda cifra decimale